

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 147/09/2011

Ritenuto in fatto.

Con due distinti ricorsi, riuniti per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, Va. Cl. An. impugnava gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, con i quali la Direzione Provinciale di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate aveva rettificato con il metodo sintetico, ai fini dell'IRPEF, i redditi da lui dichiarati per gli anni 2005 e 2006, irrogando le relative sanzioni.

In particolare, il ricorrente eccepiva l'illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 12 c. 1 del D.L. 69/1989 convertito nella legge n. 154/89 così come modificato dalla legge n. 413/91 che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo per l'ufficio di chiedere chiarimenti al contribuente. Nel merito contestava la fondatezza degli accertamenti per omessa valutazione del reddito del coniuge ai fini della valutazione della sua capacità di spesa, facendo rilevare la congruità del reddito familiare rispetto al reddito accertato a suo carico.

Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità degli avvisi di accertamento con vittoria delle spese di giudizio.

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava la fondatezza dei ricorsi di cui chiedeva il rigetto con la conseguente condanna alle spese del ricorrente.

Osserva la Commissione: i ricorsi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.

Invero, l'accertamento sintetico, ex art. 38, c.4 del D.P.R. n. 600/73, presuppone che la capacità di spesa del contribuente, ricostruita sulla base del cd. redditometro, accerti l'esistenza di un reddito netto, relativo a due o più periodi di imposta, che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.

Orbene, nel caso di specie, il reddito attribuibile al Va. risulta effettivamente superiore di oltre un quarto rispetto a quello dichiarato, ma non è più tale se si considera anche il reddito complessivo del suo nucleo familiare, al quale ha concorso in misura non irrilevante quello accertato in capo alla moglie Ri. Or., come risulta dai dati riportati nei ricorsi che non sono stati contestati dall'Agenzia.

La capacità di spesa del contribuente non può essere, infatti, ritenuta avulsa dalle risorse che confluiscono, salvo prova contraria, nel patrimonio familiare destinato a soddisfare le esigenze della famiglia, per cui nel caso di specie non risulta raggiunta la prova che il ricorrente abbia conseguito un reddito incompatibile con le spese effettuate, nella misura prevista dalla legge.

La soccombenza dell'Agenzia delle Entrate comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in via equitativa in €500,00.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento dei ricorsi dichiara la nullità degli avvisi di accertamento impugnati e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo - al pagamento delle spese di giudizio a favore di Va. Cl. An., che liquida complessivamente, in via equitativa, in €500,00.